

STATUTO

TI.IT - TELECOM ITALIA INFORMATION TECHNOLOGY S.P.A. IN BREVE "I. T. TELECOM
S.P.A."

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: ROMA RM VIALE PARCO DE' MEDICI 61

Codice fiscale: 04477160156

Numero Rea: RM - 951638

Stato impresa: CANCELLATA

Parte 1 - Protocollo del 12-05-2004 - Statuto completo; da pag 2 a 5

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1 - Denominazione sociale

La società è denominata "TI.IT - TELECOM ITALIA INFORMATION TECHNOLOGY S.p.A."; la Società potrà validamente denominarsi ad ogni effetto di legge, in tutti gli atti che la riguardano, con l'indicazione abbreviata: "I.T. TELECOM S.p.A." .

Articolo 2 - Sede sociale

La società ha sede in Roma.

L'organo amministrativo può trasferire la sede sociale all'interno del territorio nazionale e può altresì istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali e agenzie in Italia e all'estero.

Il domicilio degli azionisti nei confronti della società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal libro soci.

Articolo 3 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto:

a) l'assunzione e la realizzazione, in qualunque forma, di iniziative per la gestione e lo sviluppo del business legato all'Information and Communication Technologies, da attuarsi direttamente o attraverso l'acquisizione di partecipazioni ed interessenze in società, consorzi ed altre forme associative, nonché il coordinamento tecnico-amministrativo e finanziario di tali partecipazioni ed interessenze.

b) lo svolgimento di ogni attività industriale nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, anche mediante:

- la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo e la messa in opera e la conduzione di sistemi informativi e correlate strutture logistiche, impianti, apparecchiature e quant'altro necessario sia per soddisfare le esigenze di automazione interna di imprese, amministrazioni, enti, persone o organizzazioni in genere sia per rispondere alle necessità di questi in termini di acquisizione dall'esterno di informazioni e dati;

- la realizzazione, la sperimentazione, la vendita o la commercializzazione di sistemi complessi, prodotti software, tecnologie, strumenti ed ogni altra componente di informatica di interesse del mercato con particolare riguardo al settore delle telecomunicazioni, della telematica e del multimediale, ivi incluse le attività di ricerca di base e applicata;

- la prestazione di servizi di assistenza tecnica e funzionale, l'addestramento e la formazione, la consulenza organizzativa, gestione e di processo, nonché ogni altra attività o servizio comunque finalizzato all'efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni da parte di imprese, amministrazioni, enti, persone o organizzazioni in genere.

La società può partecipare ad altre imprese, enti o società e compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, compresa la concessione di fidejussioni e garanzie in genere a favore di terzi, che ritenga necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5 - Capitale e azioni

Il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a Euro 96.853.000,00 ed è suddiviso in n. 19.370.600 azioni ordinarie del valore nominale di 5,00 Euro ciascuna. Le azioni, tutte nominative, sono rappresentate da certificati.

L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Articolo 6 - Finanziamenti

I soci potranno mettere a disposizione della società, per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, mezzi finanziari o somme di denaro, fruttifere o infruttifere, con o senza obbligo di rimborso da parte della società, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Articolo 7 - Obbligazioni

La società potrà emettere obbligazioni, anche convertibili, in conformità alle norme di legge.

Le obbligazioni convertibili saranno nominative e gli altri titoli che venissero emessi dalla società, nel rispetto della legge applicabile, saranno anch'essi nominativi qualora consentano di acquistare o sottoscrivere azioni della società.

ASSEMBLEA

Articolo 8 - Competenza dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea

L'organo amministrativo convoca l'Assemblea presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nell'Unione Europea.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, ed eventuali particolari modalità di collegamento in audio/video conferenza.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure sul quotidiano Il Sole 24 Ore almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

In alternativa, la convocazione può avvenire mediante avviso comunicato ai soci per lettera raccomandata, e-mail o fax, in conformità alle disposizioni di legge.

Nell'avviso possono essere fissate convocazioni ulteriori alla prima.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni ovvero, ricorrendo le condizioni di legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 10 - Diritto di intervento

Possono intervenire alle Assemblee tutti gli azionisti che almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza abbiano depositato i certificati azionari nei modi indicati nell'avviso di convocazione.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Ogni azionista avente diritto d'intervenire può farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione - se nominato - o il notaio che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di un'Assemblea tenuta ai sensi del successivo art. 12) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

Articolo 11 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in mancanza, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico oppure, in mancanza, la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione, presiede l'Assemblea e, ai sensi di legge, ne regola lo svolgimento. Allo scopo il Presidente della riunione - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati.

Il Segretario è nominato con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione e può essere scelto anche al di fuori degli azionisti.

Non occorre l'assistenza del Segretario quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

Articolo 12 - Assemblea totalitaria

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si considera regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza degli amministratori e dei sindaci.

Articolo 13 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, sia in prima convocazione che nelle convocazioni successive, si costituisce e delibera ai sensi di legge.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione

La società, ove non venga nominato un Amministratore Unico ai sensi del successivo art. 18, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri.

L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio, che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione, nonché la durata in carica degli stessi che non potrà essere superiore a tre esercizi.

Gli amministratori sono rieleggibili, decadono e sono sostituiti a norma di legge. Ogni qualvolta la metà o più della metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri di Amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito per nomina assembleare.

Articolo 15 - Presidente del Consiglio di Amministrazione, Organi Delegati, firma sociale e rappresentanza legale

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, ove non abbia già provveduto l'Assemblea, il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, fissandone i poteri.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati, fissandone i poteri, investire gli Amministratori di particolari cariche, determinandone la remunerazione ai sensi di legge, nonché nominare uno o più Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà. Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti.

Gli Organi Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina di un Segretario, che può anche essere estraneo al Consiglio.

La firma sociale e la rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi e in giudizio, spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento, al Vice Presidente, se nominato; spettano altresì disgiuntamente a ciascuno degli Amministratori con poteri delegati.

Articolo 16 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione e modalità di convocazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo riterrà necessario o quando ne faccia domanda un amministratore o il Collegio Sindacale.

Alla convocazione del Consiglio si provvede mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata ovvero via fax o telegramma o con qualunque altro mezzo di cui possa comprovarsi il ricevimento, al domicilio dei consiglieri, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali è ammesso l'invio con preavviso minimo di ventiquattrore.

L'avviso di convocazione è comunicato ai sindaci con l'osservanza dei termini sopra indicati.

Nell'avviso vengono indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.

Il Consiglio può validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.

La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Per la valida costituzione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 17 - Remunerazione degli amministratori

L'Assemblea potrà assegnare un compenso agli amministratori, oltre il rimborso delle spese, eventualmente determinando un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 18 - Amministratore Unico

La società può essere amministrata, anziché da un Consiglio di Amministrazione, da un Amministratore Unico, anche non socio.

L'Amministratore Unico ha la stessa durata di carica dei consiglieri di amministrazione.

Articolo 19 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato all'Assemblea.

Nei limiti di legge, alla competenza dell'Organo Amministrativo sono attribuite le determinazioni di fusione per incorporazione delle società di cui la società possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote, nonché di fusione per incorporazione della società in altra società che già possieda tutte le azioni o quote della società medesima, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative nonché, come già disposto dall'articolo 2 del presente statuto, il trasferimento della sede legale all'interno del territorio nazionale e l'istituzione e/o la soppressione di sedi secondarie.

COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

Articolo 20 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi. Vengono nominati anche due sindaci supplenti.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire - qualora il Presidente ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Articolo 21 - Doveri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Articolo 22 - Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione o dal Collegio Sindacale, secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria.

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Articolo 23 - Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 24 - Ripartizione degli utili d'esercizio

Gli utili netti, previa deduzione di una quota pari al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti fra i soci, in proporzione alle azioni da essi possedute, salvo che l'Assemblea deliberi di devolverli in tutto o in parte ad altra destinazione.

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Articolo 25 - Scioglimento e liquidazione

In ogni caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e delibera sulla nomina e sulla sostituzione di uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi, secondo le norme di legge.

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 26 - Disposizione finale

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.